

OGGETTO:

SEGNALI DI INDICAZIONE INDUSTRIALI, ARTIGIANALI, COMMERCIALI, TERRITORIALI E DI LUOGHI DI PUBBLICO INTERESSE – CRITERI APPLICATIVI DELLE NORME VIGENTI

Premesso :

che, con delibera di Giunta comunale n. 365 del 09/08/2005, venivano adottati gli indirizzi applicativi da rispettare nel caso di installazioni di segnali turistici e di territorio (industriali, artigianali e commerciali) previsti all'art. 134, comma 1, lett. b) del Regolamento del Codice della Strada;

che, nell'ambito della conferenza dei servizi del 28.02.2006, sono state discusse le seguenti problematiche inerenti i temi della segnaletica turistica e di territorio:

fissare le distanze minime per le installazioni fuori e dentro dai centri abitati;

stabilire il numero minimo e massimo delle plance per ciascun impianto;

definire le tipologie autorizzabili;

determinare i modi d'installazione su segnali esistenti o nelle immediate vicinanze;

specificare la documentazione da allegare alle richieste d'autorizzazione;

chiarire le procedure e le competenze;

Ritenuto di adottare nuovi criteri applicativi delle norme vigenti in materia, alla luce delle esigenze emerse nella suddetta conferenza di servizi;

Visto il parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- di regolarità tecnica, rilasciato dal Dirigente del Servizio opere di urbanizzazione, verde ed arredo urbano / Area lavori pubblici, in data _____;

Visto, altresì, il parere favorevole rilasciato dal Dirigente del Servizio viabilità in data _____;

Visto, infine:

- l'esame del Direttore d'Area in data _____, ai sensi dell'art. 12, comma 4, lett. i), del Regolamento di organizzazione;

- il parere positivo di conformità dell'azione amministrativa di cui al presente atto alla legge, allo statuto, ai regolamenti, espresso dal Vice Segretario generale in data ;

D E L I B E R A

1. di approvare, per i motivi di cui in premessa, i criteri applicativi delle norme in materia di segnali di indicazione industriali, commerciali, artigianali e di luoghi di pubblico interesse, riportati nell' articolato allegato al presente provvedimento, per costituirne parte integrante e sostanziale;

2. di stabilire che i criteri applicativi di cui al punto precedente sostituiscono gli indirizzi, relativi ai segnali di cui all'art. 134, comma 1, lett. b), del Regolamento attuativo del Codice della Strada, approvati con deliberazione di Giunta comunale n. 365 del 09/08/2005;

3. di approvare la spesa presunta di euro 3.000,00 quale fondo per i primi interventi di rimozione in caso di inadempienza da parte dei privati, dando atto che tali spese saranno recuperate mediante rimborso a carico dei trasgressori.

Inoltre, attesa l'urgenza di provvedere in merito, trattandosi di materia attinente la sicurezza stradale;

Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

ART. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE E PRESCRIZIONI

1. Le disposizioni del presente articolato si applicano alle seguenti tipologie di segnali:

- a) industriali/artigianali/commerciali (non potranno essere autorizzati segnali relativi ad esercizi commerciali al minuto, salvo quanto previsto dall'art. 134, comma 5, del Regolamento del C.d.S.);**
- b) alberghieri;**
- c) territoriali e di luoghi di pubblico interesse.**

Per tali tipologie si fa riferimento alle prescrizioni del vigente Codice della Strada.

2. Tra i segnali relativi ai luoghi di pubblico interesse, (vedi 1/c) oltre quelli espressamente indicati nel Decreto Legislativo n° 285 del 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada”, sono individuabili anche quelli relativi alle seguenti attività:

- a) grandi strutture di vendita aventi superficie superiore a mq. 2000;**
- b) sedi di enti e associazioni di categoria di particolare rilevanza e di pubblico interesse, con competenza territoriale almeno provinciale;**
- c) attrezzature ospedaliere e sanitarie pubbliche e convenzionate, ai sensi del Decreto 16 settembre 1994, n. 657, Art. 1, comma 2, previo N.O. dell'Ordine o Collegio della provincia di appartenenza - Art. 6 comma 1 stesso Decreto;**
- d) agriturismi.**

3. La collocazione di detta segnaletica dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) I segnali verticali sono installati, di norma, sul lato destro della strada (art. 81 del Decreto Legislativo n° 285 del 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada”;**

- b) I segnali dovranno avere dimensioni cm. 125 x cm. 25;**
- c) La proiezione del bordo esterno del cartello dovrà essere minimo a cm. 50 dal filo esterno della carreggiata, l'ubicazione e le distanze minime da tenere per l'installazione di nuovi impianti sono quelle previste dal regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada (D.P.R 495/92) all'art. 51, qui applicato in via analogica;**
- d) Parole e/o simboli indicanti il logotipo delle ditte possono essere riprodotti con la grafica propria, distribuiti su un unico segnale (vedi tabella II – 13/a del Decreto Legislativo n° 285 del 30 aprile 1992 “Nuovo Codice della Strada”) e i simboli da utilizzare sono quelli previsti dalla fig. II / 100 alla fig. II/231 del citato Decreto;**
- e) In analogia a quanto prescritto dall'art. 23 c. 6 del Decreto Legislativo n° 285 del 30 aprile 1992 “Nuovo Codice della Strada”, all'interno dei centri abitati, limitatamente alle strade di tipo “E” e “F”, per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico, l'Amministrazione ha la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime; è vietata l'installazione di detta segnaletica nei casi in cui per dimensione, forma o colore, disegno o ubicazione in posizioni che possa generare confusione con la segnaletica stradale, ovvero renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità, l'efficacia, o arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione, crei pericolo per la sicurezza della circolazione;**
- f) La segnaletica di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), del presente articolato andrà autorizzata e installata unicamente sugli appositi impianti predisposti dall'Amministrazione Comunale, già presenti sul territorio di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 326 del 30/07/2002 e successive integrazioni e modificazioni;**
- g) Gli impianti segnaletici dovranno essere indipendenti da altri impianti collocati dalla Pubblica Amministrazione, salvo specifica indicazione della stessa;**

- h) In nessun caso può essere consentito l'abbinamento tra cartelli segnaletici di direzione e pubblicità;**
- i) Non possono in alcun modo essere autorizzati pali senza segnali; a tal fine, il richiedente dovrà dichiarare, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n°445, di aver già concluso il contratto con il soggetto cui si riferisce il segnale od i segnali, per i quali viene richiesta l'autorizzazione, ed allegare la dichiarazione alla richiesta. Nel caso in cui il soggetto autorizzato intenda installare, successivamente, altri segnali nel medesimo impianto, dovrà darne preventivamente comunicazione all'Amministrazione Comunale, citando gli estremi della precedente autorizzazione ed allegando i documenti richiesti all'art. 4, comma 1, lettera b), punti I e II, e lettere c), d) ed e). Entro 20 giorni dalla ricezione della comunicazione, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere le modifiche eventualmente necessarie, al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni vigenti.**
- Decorsi i suddetti 20 giorni, senza osservazioni da parte dell'Amministrazione Comunale oppure in caso di ottemperanza alla richiesta di modifica, il soggetto autorizzato potrà procedere all'installazione della freccia;**
- j) Ogni impianto segnaletico verrà autorizzato per un massimo di n°6 frecce (art. 48, comma 3, Reg. C.d.S.)**
- k) Qualora si chieda l'autorizzazione all'installazione di un segnale in una strada in cui è già posizionato altro impianto, autorizzato al medesimo richiedente, la nuova autorizzazione non potrà essere concessa se l'istante non abbia preventivamente esaurito le possibilità di sfruttamento dell'impianto già esistente, mediante il posizionamento di n°6 frecce;**
- l) Sarà obbligo del titolare dell'autorizzazione attenersi alle disposizioni degli artt. 54 e 55 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada (D.P.R 495/92), qui applicati in via analogica.**

ART. 2
AMBITO TERRITORIALE DI INSTALLAZIONE

1. Per le aziende ubicate all'interno delle zone produttive contemplate nel progetto "riassetto segnaletica direzionale ed informativa residenziale artigianale e commerciale del territorio comunale" (approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 354 del 25.5.2004) potrà consentirsi unicamente di installare "segnali" all'interno della Zona "segnalata con l'iniziativa pubblica";
2. Per le sole aziende ubicate al di fuori delle Zone "segnalate" potrà essere ammesso, unicamente su strade classificate extraurbane, un impianto di "segnali indicatori" atto a delineare un percorso di avvicinamento nel raggio di non più di 1.000 m. dalla sede, costituito dal numero massimo di 4 segnali per attività;
3. Per le tipologie ricadenti nell'art. 1, comma 2, del presente articolato, l'impianto potrà essere installato anche su strade urbane all'esterno dei perimetri contemplati nel progetto "riassetto segnaletica direzionale ed informativa residenziale artigianale e commerciale del territorio comunale" (approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 354 del 25.5.2004) e nel rispetto del precedente comma.
4. Le preinsegne di cui all'art. 47, del Regolamento del Codice della Strada, non sono ammesse su suolo pubblico; è ammessa l'installazione su suolo privato nel rispetto dell'art. 51 dello stesso Regolamento e, comunque, del Regolamento edilizio comunale;
5. Sono comunque vietate le installazioni di impianti di cui all'Art. 1 comma 1 e 2 nell'area del Centro Storico all'interno dell'anello di circonvallazione delimitato da v.le Corridoni, via della Rocca, via Trieste, via Bonzanino, v.le Salinatore, p.le Porta Schiavonia, via Del Portonaccio, v.le Italia, v.le Vittorio Veneto, p.ta San Pietro, p.le Del Lavoro, v.le Matteotti, p.le Della Vittoria.

ART. 3
MANUTENZIONE E MODIFICHE AI MANUFATTI

- 1. Qualsiasi tipo di manufatto oggetto del presente regolamento dovrà essere sottoposto ad opportuna manutenzione nel rispetto del progetto approvato a cura e spese del titolare della autorizzazione o comunicazione; allo stesso, resta a carico, la responsabilità penale e civile per eventuali danni arrecati a terzi.**
- 2. Qualsiasi modifica da apportare ai manufatti, relativa a forma, quantità e dimensioni, deve essere preventivamente comunicata o autorizzata, secondo quanto indicato dall'art. 1, comma 3, lettera h), del presente articolato.**

ART. 4

DOMANDE E DOCUMENTAZIONE

- 1. Alle richieste di autorizzazione va allegata la seguente documentazione:**
 - a) stralcio PRG vigente;**
 - b) n. 3 copie del progetto del manufatto, in scala adeguata da consentire una precisa comprensione, che dovrà riportare:**
 - I. planimetria dell'area con indicazione degli altri cartelli e manufatti, della posizione del manufatto rispetto alla attività che si intende evidenziare e relative distanze;**
 - II. dimensioni di ogni singola insegna con indicazione dei colori, caratteristiche e materiali usati.**
 - c) documentazione fotografica indicante la posizione ed i luoghi circostanti in cui si intende installare il manufatto;**
 - d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, attestante che il manufatto che si intende collocare e' stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità anche per quanto riguarda eventuali aumenti in numero di segnali, sullo stesso palo.**

- e) **Eventuali nulla osta qualora l'area oggetto dell'intervento sia di proprietà diversa da quella dell'Amministrazione Comunale e, se l'impianto è esistente, nulla osta dell'intestatario dell'autorizzazione originaria.**
- f) **Dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n°445, di aver già concluso il contratto con il soggetto cui si riferisce il segnale od i segnali per i quali viene richiesta l'autorizzazione.**

ART. 5

PROCEDURE E COMPETENZE

1. Le richieste di autorizzazioni relative alla segnaletica di cui all'art. 1 del presente articolato, sono di competenza dell'Area lavori pubblici, Servizio opere di urbanizzazione, verde e arredo urbano, Ufficio segnaletica produttiva, e vanno presentate all'ufficio protocollo dell'Area competente.
2. L'ufficio competente entro i termini previsti dalla legge, concede o nega l'autorizzazione. In caso di diniego questo deve essere motivato e preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento, in applicazione dell'art. 10-bis della Legge n°241/1990 e s.m.i..
3. L'autorizzazione, che ha per oggetto l'installazione di un impianto, munito di almeno un segnale, ha validità per 3 anni, ed è rinnovabile su istanza dell'interessato da presentare nel periodo compreso fra i 120 giorni ed i 60 giorni antecedenti alla sua scadenza. L'eventuale installazione successiva di altri segnali nel medesimo impianto, in base all'art. 1, comma 3, lett. h), del presente articolato, non determina alcun differimento dell'efficacia dell'originaria autorizzazione, che resta pari a 3 (tre) anni decorrenti dalla data del suo rilascio.
4. In caso di richiesta presentata da più soggetti per la medesima ubicazione, l'autorizzazione verrà rilasciata in base ad uno dei seguenti criteri di preferenza alternativi, da applicarsi nell'ordine indicato:

- a) prima richiesta di rinnovo presentata da soggetto già autorizzato (tale criterio non si applica per le richieste di rinnovo successive alla prima);
 - b) maggior numero di contratti già conclusi con i soggetti cui si riferiscono i segnali, oggetto della richiesta di autorizzazione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, lett. h), e dell'art. 4, comma 1, lett. f), del presente articolato;
 - c) priorità temporale della richiesta, in base alla sua data di presentazione all'ufficio competente (nel caso in cui sia già stata rilasciata un'autorizzazione non ancora scaduta, la domanda dovrà essere presentata da tutti gli interessati nel periodo compreso fra i 120 giorni ed i 60 giorni antecedenti alla scadenza dell'autorizzazione).
5. Entro i primi 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione deve essere terminata l'installazione dei manufatti e dovrà essere data comunicazione scritta della fine dei lavori, con allegata la fotografia dell'impianto terminato, all'Unità segnaletica produttiva
6. Copia dell'autorizzazione o del diniego viene inoltrata al servizio preposto alla riscossione dell'imposta di pubblicità. In ogni caso il pagamento dell'imposta e della sanzione, riguardanti l'esposizione di mezzi pubblicitari non autorizzati o assoggettati a comunicazione, non costituirà sanatoria di eventuali abusi, che dovranno essere segnalati ai servizi competenti, per l'applicazione delle misure repressive previste dalla normativa vigente.

ART. 6

DECADENZE E RIPRISTINO

1. Le autorizzazioni, relative ai segnali di cui all'art. 1 del presente articolato, decadono in caso di difformità rispetto alle norme del vigente Codice della strada o del relativo Regolamento di attuazione, e nelle altre ipotesi previste dall'art. 45, comma 5, del Codice della Strada.
2. L'agente della polizia municipale, che rileva la sussistenza di una causa di decadenza, ne redige verbale di contestazione, da notificarsi al trasgressore e lo trasmette in

copia all'Unità segnaletica produttiva del Servizio opere urbanizzazione verde e arredo urbano.

3. Con ordinanza il dirigente competente dispone la decadenza e intima la rimozione dei segnali ed il ripristino dello stato dei luoghi immediatamente e, comunque, non oltre 10 giorni, ai sensi dell'art 45, comma 5, del Codice della Strada.
4. Scaduto il termine di cui al comma 3, la polizia municipale accerta l'ottemperanza all'intimazione e ne redige verbale di sopralluogo da trasmettere all'Unità segnaletica produttiva del Servizio opere urbanizzazione verde e arredo urbano.
5. In caso di inottemperanza all'intimazione, si provvede d'ufficio, mediante ditta incaricata dall'Amministrazione Comunale, a spese del trasgressore. L'Unità segnaletica produttiva intima al trasgressore il pagamento delle spese entro 15 giorni dal ricevimento. In caso di inottemperanza, si richiede al prefetto l'emanazione dell'ordinanza di cui all'art. 45, comma 5, C.d.S.
6. Il segnale di indicazione rimosso d'ufficio può essere riconsegnato previa apposita richiesta e pagamento delle spese sostenute. Trascorso il termine di 180 giorni dalla rimozione, senza che vi sia stata richiesta di restituzione e relativo pagamento, il Comune procede alla distruzione dell'impianto, con ulteriore addebito delle spese sostenute a carico dei soggetti responsabili. Il pagamento delle eventuali sanzioni pecuniarie, non costituisce sanatoria della trasgressione commessa.
7. In caso di impianto installato senza la necessaria autorizzazione, il dirigente competente, con propria ordinanza, intima la rimozione dei segnali ed il ripristino dello stato dei luoghi immediatamente e, comunque, non oltre 10 giorni, ai sensi dell'art. 45, comma 5, del Codice della Strada. Si applicano le disposizioni dei commi 4, 5 e 6 del presente articolo. In caso di difformità rispetto a quanto prescritto nell'autorizzazione, non implicante violazione del Codice della Strada o del relativo Regolamento di attuazione, qualora il titolare dell'autorizzazione non rimuova tale difformità entro il termine, non inferiore a giorni 15, assegnato con specifica intimazione scritta, si applicano i commi 3,4,5,6 del presente articolo.

ART. 7

NORME TRANSITORIE E FINALI

1. I segnali di cui all'art. 1 regolarmente autorizzati prima dell'esecutività della deliberazione approvativa del presente articolato, ma in contrasto con il predetto, dovranno essere adeguati al medesimo, in caso di rinnovo dell'autorizzazione originaria o sostituzione del manufatto esistente. In caso di mancato adeguamento, il rinnovo non verrà concesso e si procederà ai sensi dell'art. 6 del presente articolato.
2. Le autorizzazioni, richieste, ma non ancora rilasciate, anteriormente all'esecutività della deliberazione approvativa del presente articolato, ricadono nell'ambito di applicazione di quest'ultimo. Si concederà un termine suppletivo all'istante, per l'integrazione della documentazione richiesta.
3. In caso di installazione successiva, da parte dell'Amministrazione, dei segnali di cui all'art. 39, comma 1, lettere A, B, C a, b, c, d, e, f, g, i segnali di cui alla lettera C h del Decreto Legislativo n° 285 del 30 aprile 1992 "Nuovo Codice della Strada", dovranno essere rimossi e/o riposizionati in sito diverso, con onere a carico di chi li ha installati – ciò ai sensi dell'art. 58, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (D.P.R 495/92).